

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18. Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

RIFERIMENTI NORMATIVI	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	2
LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	3
COMPORTEMENTI	3
DIVIETI.....	4
LIMITAZIONI TEMPORALI	4
AUTORIZZAZIONI SPECIALI	5
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI	5
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	6
Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18. Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.	8
Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti	11
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Trentino Alto Adige	12

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 6. Denuncia per la raccolta dei funghi</p> <p>1. La denuncia di cui all'art. 4 (Disciplina della raccolta), comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. È costituita dall'attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall'istituto tesoriere o da un'associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L'avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l'attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.</p> <p>2. La denuncia ha validità giornaliera o plurigiornaliera e acquista efficacia con il pagamento di un diritto di raccolta, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale. La denuncia non è efficace nelle zone interdette ai sensi degli articoli 2 (Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse) e 3 (Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni).</p> <p>3. Entro la fine di ogni anno i comuni presentano all'ispettorato forestale territorialmente competente il rendiconto del numero di denunce effettuate ed i relativi introiti. I comuni trattengono il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di raccolta e comunque il 100 per cento degli stessi in caso di introiti non superiori a 500 euro l'anno. In caso di introiti superiori a 500 euro, il 75 per cento degli stessi viene utilizzato, d'intesa con il relativo ispettorato forestale, per interventi di miglioramento del patrimonio forestale.</p>

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>Art. 4. Disciplina della raccolta</p> <p>2. Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.</p> <p>3. In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.</p>

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 4. Disciplina della raccolta</p> <p>1. Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.</p> <p>2. Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.</p> <p>3. In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 4. Disciplina della raccolta</p> <p>5. I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.</p> <p>6. È vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 6. Norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 2. Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse</p> <p>1. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può vietare la raccolta dei funghi in zone appositamente delimitate.</p> <p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.</p> <p>Art. 3. Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni</p> <p>1. La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	-----

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p>Art. 7. Permessi speciali</p> <p>1. L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.</p> <p>2. La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.</p> <p>3. Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta.</p>

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 10. Corsi e iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	-----

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
<p>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 2. Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse</p> <p>3. Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 68 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.</p> <p>4. Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 86 euro a 477 euro oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.</p> <p>Art. 3. Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni</p> <p>2. Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.</p> <p>3. La costituzione di superfici destinate alla raccolta funghi a pagamento è vietata; l'inosservanza di questa prescrizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 241 euro.</p> <p>Art. 4. Disciplina della raccolta</p> <p>4. Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.</p> <p>5. I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.</p> <p>6. È vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.</p> <p>Art. 6. Denuncia per la raccolta dei funghi</p> <p>4. Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso della quietanza di versamento del diritto di raccolta soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo, o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. Si provvede anche alla confisca dei funghi.</p> <p>5. Chi versa soltanto in parte il diritto di raccolta o non esibisce un documento di riconoscimento valido soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro.</p>

Art. 8. Disposizioni per l'applicazione della presente legge

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio.

2. Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrica dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.

3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.

4. Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.

5. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.

7. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale.

Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18. Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 1. Obiettivi

1. La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni.

Art. 2. Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse

1 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). La Giunta provinciale, su richiesta motivata del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può vietare la raccolta dei funghi in zone appositamente delimitate.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.

3 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 68 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.

4 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 86 euro a 477 euro oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Art. 3. Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni

1. La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.

2 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.

3 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). La costituzione di superfici destinate alla raccolta funghi a pagamento è vietata; l'inosservanza di questa prescrizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 241 euro.

Art. 4. Disciplina della raccolta

1. Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.

2. Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.

3 (*comma così sostituito dalla LP 12 dicembre 2011, n. 14*). In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.

4. Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.

5. I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.

6 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). È vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.

Art. 5

(*articolo abrogato dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*)

Art. 6. Denuncia per la raccolta dei funghi

1 (*comma così modificato dalla LP 3 gennaio 2020, n. 1*). La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. È costituita dall'attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall'istituto tesoriere o da un'associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L'avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l'attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.

2. La denuncia ha validità giornaliera o plurigiornaliera e acquista efficacia con il pagamento di un diritto di raccolta, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale. La denuncia non è efficace nelle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3.

3. Entro la fine di ogni anno i comuni presentano all'ispettorato forestale territorialmente competente il rendiconto del numero di denunce effettuate ed i relativi introiti. I comuni trattengono il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di raccolta e comunque il 100 per cento degli stessi in caso di introiti non superiori a 500 euro l'anno. In caso di introiti superiori a 500 euro, il 75 per cento degli stessi viene utilizzato, d'intesa con il relativo ispettorato forestale, per interventi di miglioramento del patrimonio forestale.

4. Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso della quietanza di versamento del diritto di raccolta soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo, o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. Si provvede anche alla confisca dei funghi.

5 (*comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). Chi versa soltanto in parte il diritto di raccolta o non esibisce un documento di riconoscimento valido soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro.

Art. 7. Permessi speciali

1. L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.

2 (*comma così modificato dalla LP 28 novembre 1996, n. 23, e dalla LP 11 febbraio 2000, n. 4*). La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.

3 (*comma così modificato dalla LP 28 novembre 1996, n. 23, e dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10*). Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta.

Art. 8. Disposizioni per l'applicazione della presente legge

(articolo così modificato dalla L.P. 12 maggio 2010, n. 6)

1 *(comma così modificato dalla LP 3 gennaio 2020, n. 1)*. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio.

2. Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrica dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.

3 *(comma così sostituito dalla LP 12 maggio 2010, n. 6)* Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.

4. Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.

5. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.

7 *(comma così sostituito dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10)*. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale.

Art. 9

(articolo abrogato dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10)

Art. 10

(articolo abrogato dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10)

Art. 11. Abrogazione

1. La legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19 è abrogata.

Art. 12

(articolo abrogato dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10)

Art. 13

(articolo abrogato dalla LP 12 ottobre 2007, n. 10)

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge provinciale 11 febbraio 2000, n. 4. Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10. Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.

Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6. Legge di tutela della natura e altre disposizioni.

Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14. Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica.

Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 11. Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020


Amanita caesarea (Scop.) Pers.



Autore della foto: G.L. Parrettini, Archivio GMEM-AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Trentino Alto Adige ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone	223,14 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale dello Stelvio	130.728,00 ha	BZ, BS, SO, TN

Parchi naturali regionali ⁴

	Superficie	Province
Parco Naturale Adamello Brenta	62.052,00 ha	TN
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino	19.100,00 ha	TN
Parco Naturale Fanes - Sennes e Braies	25.680,00 ha	BZ
Parco Naturale Gruppo di Tessa Naturpark Texelgruppe	33.430,00 ha	BZ
Parco Naturale Monte Corno	6.866,00 ha	BZ
Parco Naturale Puez-Odle - Puez-Gaisler	10.196,00 ha	BZ
Parco Naturale dello Sciliar	6.796,00 ha	BZ
Parco naturale Tre Cime	11.863,00 ha	BZ
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina	31.505,00 ha	BZ

Riserve naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Riserva naturale provinciale Corna Piana	52,10 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Fivè	137,00 ha	TN

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

Riserva Naturale Laghetto di Vedes	8,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Lago d'Ampola	25,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Lago di Loppio	112,60 ha	TN
Riserva Naturale Lago di Toblino	169,50 ha	TN
Riserva Naturale Lago Nero	2,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Lomasona	25,96 ha	TN
Riserva Naturale Marocche di Dro	235,00 ha	TN
Riserva Naturale Monte Brione	66,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Palù Longa	6,00 ha	TN
Riserva Naturale Paluda La Lot	3,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Pra' dell'Albi - Cei	117,00 ha	TN
Riserva Naturale Prati di Monte	6,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Stagni della Vela - Soprasasso	87,00 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Torbiera delle Viote	24,00 ha	TN
Riserva naturale provinciale Torbiere del Lavazé	20,61 ha	TN
Riserva Naturale Provinciale Tre Cime del Monte Bondone	224,00 ha	TN
Biotopo Buche di Ghiaccio - Eisloeher	12,22 ha	BZ
Biotopo Castelfeder	108,24 ha	BZ
Biotopo Lago di Caldaro - Kalterer See	241,14 ha	BZ
Biotopo Ontaneti di Postal - Burgstaller Auen	5,89 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Cengles - Tschenglser Au	40,75 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Oris - Eyrser Au	46,36 ha	BZ
Biotopo Ontaneto di Sluderno - Schludernser Au	124,50 ha	BZ
Biotopo Paludél - Adlermoesl	5,29 ha	BZ
Biotopo Palude del Lago di Varna - Vahrner Seemoor	6,23 ha	BZ
Biotopo Palude Lago di Vizze - Pfitscher Seemoor	8,75 ha	BZ
Biotopo Prà Millan - Millander Au	4,02 ha	BZ
Biotopo Sanderau	4,20 ha	BZ
Biotopo Sommersurs	2,67 ha	BZ
Biotopo Tammerlemons	0,43 ha	BZ
Biotopo Torbiera Purschtal - Puerschtalmoor	23,31 ha	BZ
Biotopo Torbiera Totes Moos	4,19 ha	BZ
Biotopo Torbiera Tschingger - Tschinggermoor	3,00 ha	BZ
Biotopo Torbiera Woelfl - Woelflmoor	10,00 ha	BZ
Biotopo Wangerau	4,30 ha	BZ
Biotopo Wiesermoos	13,89 ha	BZ
Riserva naturale Campobrun	429,00 ha	TN
Biotopo Laghetto di Gargazzone - Gargazoner Lack	1,29 ha	BZ
Riserva Naturale Provinciale Monte Covolo-Nemes - Seikofel-Nemes	277,59 ha	BZ
Biotopo Palù Raier - Raier Moos	10,00 ha	BZ
Biotopo Rio Valsura - Falschauer	32,01 ha	BZ
Riserva Naturale Scanupia	537,10 ha	TN
Biotopo Adige Vecchio - Alte Etsch (Colsano)	---	---
Biotopo Gisser Auen	---	---
Biotopo Torbiera di Rasun - Rasner Moeser	---	---

Riserve naturali integrali regionali ⁶

	Superficie
Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone	223,14 ha



⁶ Fonte: Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/ (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)